



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2023

DELIBERA N.836

OGGETTO

DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE (ARTT. 2, 3 E 4 LEGGE 5.8.2022, N. 118 E SENTENZE CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA NN. 17 E 18 DEL 2021). ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI IN CAPO ALLE AUTORITÀ CONCEDENTI. INDIRIZZO PER GLI UFFICI.

L'ANNO DUEMILAVENTITRE IL GIORNO VENTISEI DEL MESE DI OTTOBRE, ,
ALLE ORE 13:10 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

GALASSO Ing. GIUSEPPE - ASSESSORE ANZIANO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	DI SCIASCIO Eugenio	NO
3	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
4	D'ADAMO Dott. Alessandro	NO

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
6	PALONE Dott.ssa Carla	NO
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

OGGETTO: Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive (artt. 2, 3 e 4 Legge 5.8.2022, n. 118 e sentenze Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021). Adempimento degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Indirizzo per gli uffici.

In assenza del Sindaco e dell'Assessora alla Città produttiva e al mare, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, l'Assessore anziano

RIFERISCE:

- Il patrimonio immobiliare del settore pubblico territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presenta ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico/ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico.

- Con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «*fascia costiera*» in un quadro generale che presenta alcuni aspetti di complessità.

- I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «*La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:*

- a) *gestione di stabilimenti balneari;*
- b) *esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;*
- c) *noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;*
- d) *gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;*
- e) *esercizi commerciali;*
- f) *servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...].».*

- In relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «*per legge*» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 *duodecies*; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684) che ne avevano esteso la validità fino al 31.12.2033. Tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «*[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...].».*

- Sulle pronunce del Giudice Amministrativo pende ricorso per Cassazione a Sezioni Unite promosso dal Sindacato Italiano Balneari – Confcommercio per vederne annullato il contenuto. L'udienza per la discussione è fissata per il giorno 24.10.2023, mentre non è possibile avanzare previsioni sul termine temporale in cui la vertenza giudiziaria giungerà ad epilogo.

- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, dopo aver rilevato la potenzialità economica del patrimonio costiero pubblico, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE che stabilisce che «*[...] qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle*

capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». Da qui consegue, nella ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, la necessità di procedere con l'affidamento delle concessioni demaniali previo esperimento di una procedura competitiva.

- L'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore (ed a seguire agli Enti concedenti) di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo.

- Il termine individuato dal Giudice Amministrativo (31.12.2023) è quindi prossimo alla scadenza, il che porterebbe a ritenere che anche le concessioni in essere, già oggetto di proroga *«per legge»*, siano giunte al loro termine di validità naturale, con onere per l'Amministrazione concedente di procedere alle iniziative finalizzate alla riconsegna dei beni demaniali marittimi.

- Sta di fatto che il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L n. 145/2018. La L n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10-*quater*) ed ha anche integrato e modificato la legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4).

- Il legislatore sembra quindi avere avviato un'azione di riordino nelle procedure per l'assegnazione degli spazi secondo le regole dell'evidenza pubblica e per questa motivazione, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe *«per legge»*.

- Le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito alle novelle del 2023, possono essere così riassunte:

I. Le concessioni interessate sono prorogate *«per legge»* al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle *«autorità competenti»* di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in *«presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»*;

II Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:

II.1 adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022);

II.2 adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);

III Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-*bis* L 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-*quater* DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo).

- D'altro canto, anche la Legge regionale 10.4.2015 n. 17, rubricata *«Disciplina della tutela e dell'uso della costa»* contribuisce a definire il quadro di riferimento complessivo con alcune disposizioni che assumono particolare rilievo per quanto esaminato in questa sede.

- La legge regionale richiamata, all'art. 8, inerente le competenze comunali, statuisce al comma 2 che «La concessione è rilasciata all'esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza.».

- Il sistema di gestione degli spazi demaniali individuato dalla LR pone degli specifici divieti per l'utilizzo della fascia costiera (cfr. art. 14, comma 1) e fissa un limite massimo di costa che può essere oggetto di concessione. L'art. 14, comma 5, della Legge regionale, infatti, stabilisce che «5. Allo scopo di garantire il corretto utilizzo delle aree demaniali marittime per le finalità turistico-ricreative, una quota non inferiore al 60 per cento del territorio demaniale marittimo di ogni singolo comune costiero è riservata a uso pubblico e alla libera balneazione.». Questo valore (cfr. art. 14, comma 6) è calcolato al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei limiti e divieti.

- Le norme tecniche di attuazione del Piano Regionale delle Coste (PRC) approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2273 del 13.10.2011, a propria volta, all'art. 5.2, nell'individuare i divieti assoluti di concessione per la fascia costiera demaniale precisano, oltre quanto già richiamato più sopra in relazione alle previsioni della LR 17/2015, ulteriori limitazioni per la concedibilità degli spazi demaniali, definendo «non concedibile» quella porzione di demanio marittimo che presenta una profondità inferiore ai 15 m.

Considerato che:

- La scarsità del bene «fascia costiera» è una condizione acclarata nel caso della Città di Bari in ragione del sistema delle concessioni in essere, della morfologia del territorio e delle limitazioni imposte dalla LR 17/15 e dalle NTA del Piano Regionale delle Coste. Le risultanze della mappatura delle concessioni demaniali in essere, effettuata dalla Ripartizione attraverso il SIT comunale, restituiscono il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili, differenziandole da quelle interessate dai divieti della LR n. 17/15 e dalle NTA PRC e mettendone in evidenza il grado di occupazione, sia in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi, sia in relazione alla tipologia di concessione demaniale rispetto alla funzione.

- Questi rilievi hanno evidenziato che il tratto costiero astrattamente concedibile è limitato in parte dalle condizioni idrogeologiche e paesaggistico/ambientali del territorio, in parte per le riserve d'uso da parte dello Stato ed in parte, ancora, dalla morfologia del territorio. Queste circostanze confermano al livello locale la condizione di contingentamento della risorsa «aree demaniali marittime» e superano quindi ogni riserva sul punto.

- La lunghezza complessiva della linea di costa normalizzata corrisponde a 34,34 Km. Di questa fascia, una lunghezza di 7,23 Km è corrispondente alla parte di demanio esclusa dalle competenze delegate al comune (aree portuali e basi logistiche militari) mentre un'altra parte, della lunghezza di 10,55 Km, è fascia demaniale marittima «non utile» per via di restrizioni indicate dalla legge.

- La lunghezza della linea di costa non «non utile» (10,55 Km) è interessata dai seguenti divieti assoluti di concedibilità, che si sovrappongono per 0,21 Km:

- per larghezza utile inferiore ai 15 m di profondità (art. 5.2 NTA PRC):	5,85 Km
- per presenza di vincoli di natura idrogeologica (art. 14 lett. a, b, c LR 17/15):	1,14 Km
- per presenza di vincoli di natura geomorfologica (art. 14 lett. d LR 17/15):	3,51 Km
- per presenza di vincoli di natura archeologica (art. 14 lett. e LR 17/15):	0,26 Km

- Residua dunque una fascia costiera «utile» la cui lunghezza complessiva corrisponde a 16,56 Km. Di questa, una parte (5,20 Km) presenta scarse o molto limitate capacità di impiego in ragione delle caratteristiche intrinseche e costruttive. Si tratta essenzialmente di opere di difesa dall'azione del moto ondoso che, anche in ragione della funzione, non si prestano ad altri usi. In ogni caso, lo

spazio complessivamente concedibile, tenuto conto del limite imposto dall'art. 14 comma 5 LR 17/2015 (spazi in concessione pari al 40% dello «spazio utile») risulterebbe, al più, pari a $40\% \times (16,56 \text{ Km} + 5,85 \text{ Km}) = 8,96 \text{ Km}$. Ai fini della determinazione degli spazi concedibili nello «spazio utile» è stato incluso il dato della fascia costiera di larghezza inferiore ai 15 m (5,85 Km). Infatti, sebbene la LR non ne consenta la concessione a terzi, la destina a spazio libero alla balneazione; per questo da includere nel computo.

- Lo spazio demaniale già concesso sia con riferimento agli spazi demaniali oggetto di rinnovi automatici (i.e. «per legge») sia con riferimento a quelli interessati da concessioni non ancora pervenute a scadenza naturale (ma che vi perverranno nei prossimi anni) corrisponde a 4,58 Km, suddiviso come da tabella che segue:

- Aree con finalità diverse	0,28 Km
- Aree con finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	1,93 Km
- Aree di interesse turistico-ricreativo - SB	2,37 Km

dal dato sono state escluse le concessioni esistenti in aree con divieto assoluto di concedibilità, che interessano un tratto di costa pari a 0,29 Km.

- La parte di fascia costiera già concessa è quindi pari al 51,11% ($4,58/8,96 \times 100$) del totale concedibile. Il dato subisce una significativa variazione se dal computo dello «spazio utile» si sottraggono i 5,20 Km di costa con limitate possibilità di impiego. In questa eventualità lo «spazio utile» passerebbe a $(16,56 \text{ Km} - 5,20 \text{ Km}) = 11,36 \text{ Km}$ e quello concedibile a $[40\% \times (11,36 + 5,85 \text{ Km})] = 6,88 \text{ Km}$. Lo spazio occupato da concessioni nel corrispondente tratto costiero rimane pari a 4,58 Km ed è quindi pari al 66,57% ($4,58/6,88 \times 100$) del massimo concedibile a norma dell'art. 14 LR 17/15.

- Queste condizioni dello stato di fatto e la circostanza che le porzioni di demanio marittimo più interessanti dal punto di vista della fruizione e dell'uso risultano essere già oggetto di concessione, conferiscono rigidità al mercato delle aree demaniali marittime e determinano una significativa remora all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore così da confermare la nozione di risorsa scarsa per il demanio marittimo barese (nelle tabelle e nei grafici allegati si riporta l'esito delle risultanze effettuate dall'ufficio);

- In ogni caso, il dato normativo dell'art. 8, comma 2, LR 17/2015 impone all'Amministrazione di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica.

- In relazione a quest'ultimo aspetto, rilevanti sul tema risultano il fatto che l'art. 10-*quater* DL n. 198/2022 (conv. L 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, proroga in via indeterminata lo stato attuale ed il fatto che il Giudice di Appello, proprio in merito, con ulteriore sentenza n. 2192 del 01.03.2023, fermi i principi espressi nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, ha puntualizzato - ancorché incidentalmente - che «[...] anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-*quater*, comma 3, del DL 29.12.2022, n. 198, conv. in L 24.2.2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente, disapplicata da qualunque organo dello Stato».

- Anche l'applicazione del divieto introdotto con il comma 4 *bis* dell'art. 4 L 118/2022 (integrato nel testo con la L 14/2023) alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure, risulta di non agevole coordinamento nel quadro normativo di riferimento.

- A prescindere dall'obbligo dell'interprete alla disapplicazione della norma nazionale come individuato dall'Adunanza Plenaria, una lettura coordinata della disciplina varata dallo Stato spinge a ritenere che il divieto del comma 4-bis (art. 4 L 118/2022) avrebbe avuto ragione di produrre effetti, al più, fino al termine stabilito dallo stesso legislatore per l'approvazione dei decreti legislativi di cui all'art. 2 ed all'art. 4 della L 118/2022. Il primo termine, quello per il sistema di monitoraggio ex art. 2 L 118/2022 (11 mesi dall'entrata in vigore della Legge – 27.8.2022) è spirato il 27.7.2023; il secondo termine, quello per la definizione delle regole uniformi su base nazionale ex art. 4 L 118/2022 (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge – 27.8.2022) è spirato il 27.2.2023.

- In questo periodo nessun atto è stato approvato dal Governo così che la garanzia al mantenimento dello *statu quo*, introdotta dalle novelle in materia di concessioni demaniali nel biennio 2022-2023 risulta suscettibile di aver esaurito i propri effetti. Attribuire alle disposizioni sopra citate (comma 4-bis art. 4 L 118/2022 ed art. 10-quater DL n. 198/2022, conv. L 14/2023) una durata superiore ai termini (pur se non perentori) con cui il Legislatore ha vincolato il Governo, produrrebbe un divieto per gli Enti concedenti indeterminato nella durata; questo risulterebbe incompatibile con il diritto comunitario secondo il principio stabilito dalle Sentenze n. 17 e 18 del 2021 e ribadito, pur se in via incidentale, dallo stesso Giudice di Appello (Sent. n. 2192/2023).

- L'opportunità di attendere, entro i limiti sopra precisati, l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 L 118 del 5.8.2022 e la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo, hanno impedito all'Amministrazione di procedere con le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali, inducendo particolari difficoltà applicative correlate alle circostanze.

- Il termine del 31.12.2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è prossimo alla scadenza, mentre il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga «per legge» con l'art. 3 della L 118/2022 al 31.12.2024 (originariamente fissata al 31.12.2023 e poi spostata in avanti di un anno con la L 14/2023).

- Qualsiasi procedura di affidamento, avviata anche nell'immediato sulla base delle considerazioni sopra precisate, non consentirebbe di pervenire alla sua definizione in tempo utile a garantire il subentro del nuovo concessionario prima del prossimo periodo estivo. Sul punto basti considerare che per procedure inerenti l'assegnazione di beni demaniali recentemente avviate dall'Ufficio (in data 15.3.2023 con det. dir.le n. 4302 per il Lido «Il Trullo» ed in data 12.5.2023 det. dir.le . n. 7690 per l'immobile «Ex Ancora»), all'attualità non si dispone ancora del nuovo concessionario così che il termine del 31.12.2023 non è oggettivamente sostenibile, anche nel caso di procedure avviate immediatamente. Allo stesso modo il termine ex art. 3 L 118/2022 non risulta agevolmente conseguibile, anche nel caso in cui si avviassero sin da subito le attività istruttorie per i nuovi bandi.

- La necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive deve bilanciarsi con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione. Per queste ragioni risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo.

- In relazione all'entità delle concessioni sul territorio barese interessate dalla disciplina delle proroghe «per legge» il numero dei provvedimenti coinvolti è individuato, suddiviso per tipologia, nella tabella successiva:

ID	Tipologia	Unità
1	Pontili Galleggianti/Scivoli/Passerelle/Specchio Acqueo/diporto	6
2	Ittico-Commerciale/Pesca/Acquacoltura	4

ID	Tipologia	Unità
3	Sedi circoli/associazioni/cooperative/ricreative-sport	5
6	Commerciale di servizi :	
6c	<i>Distrib.carburanti e rimessaggio nautico</i>	1
8	Turistico-Ricreative e commerciali:	
8b	<i>Ristoranti/Bar e similari</i>	17
8c	<i>Aree vendita e posteggi isolati</i>	1
8d	<i>Esercizi Commerciali</i>	7
8e	<i>Ristorazione/Esercizi comm.li</i>	3
8f	<i>Chioschi</i>	4
8g	<i>Stabilimenti balneari</i>	15
	Sommano	63

Si tratta di un numero significativo di procedure, da avviare in tempi limitati, rispetto alle quali occorre preliminarmente procedere alla redazione di un «*capitolato tipo*», adatto a gestire tutte le tipologie di assegnazione.

- Risulta quindi necessario, anche per rispettare la scadenza al 31.12.2024 stabilita dallo stesso legislatore nazionale con l'art. 3 della L 118/2022, procedere con l'avvio di una «*procedura competitiva*» per le concessioni che hanno beneficiato delle proroghe «*per legge*» che definisca un orizzonte temporale di durata adeguato (sempre correlato alla rilevanza del bene concesso) e che consenta di ricondurre la funzione della proroga legislativa al 2024, astrattamente disapplicabile, ad una «*proroga tecnica*», nelle more dell'espletamento delle procedure nel frattempo avviate in autonomia dal Comune.

- Questa «*proroga tecnica*», pendenti le istruttorie per l'attuazione delle procedure comunali, risulta necessaria per evitare il deperimento dei beni demaniali (che lo spirare del termine del 31.12.2023 non renderebbe utilizzabili dagli attuali concessionari), per consentire all'Ente di fornire alla collettività il servizio correlato alla gestione delle concessioni demaniali e, infine, per evitare l'abbattimento rilevante delle entrate per Stato e Regione.

- Percorrere questa alternativa comporta la redazione di disciplinari di assegnazione che per ossequiare i principi della direttiva comunitaria si devono attestare, in assenza dei decreti legislativi, sulle indicazioni della direttiva sulla concorrenza e su quelle rivenienti dalle sentenze del Consiglio di Stato.

- La contendibilità del mercato può essere garantita attraverso la fissazione di un limite massimo di assegnazione, corrispondente, al più, a due concessioni per tipologia, in linea con i criteri già applicati dal Comune secondo quanto stabilito con la precedente delibera comunale sul tema, DGC n. 288 del 11.6.2020.

- In effetti in relazione ai criteri di assegnazione dei punteggi in sede di valutazione, l'Amministrazione si è già dotata di indirizzi in materia con la DGC n. 288 del 11.6.2020. Quelle determinazioni, per quanto coerenti con le indicazioni enunciate dal Consiglio di Stato ed in mancanza di specifiche indicazioni dei decreti legislativi che lo Stato avrebbe dovuto emanare, devono essere integrate per conseguire una piena aderenza alle indicazioni che sono pervenute dall'Adunanza Plenaria.

- Più precisamente una serie di criteri adeguati per la selezione del miglior concessionario deve consentire valutazioni, in ossequio delle indicazioni sopra richiamate, circa i seguenti elementi essenziali:

- 1 professionalità e adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
- 2 risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
- 3 efficienza aziendale: organizzazione dell'OE e percorsi formativi per i lavoratori impiegati anche in relazione alla sicurezza di lavoratori ed utenti;
- 4 miglioramenti e mantenimento dell'infrastruttura;
- 5 caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione;
- 6 rialzo del canone rispetto al valore base per mq stabilito per legge.

Preso atto

- dello stato di assegnazione della «*fascia costiera utile*» come rivincente dall'analisi del Sistema informativo comunale sul demanio marittimo e considerata la disciplina regionale sull'individuazione degli spazi demaniali concedibili (art. 14 commi 1 e 5 LR 17/2015 ed art. 5.2 NTA PRC, DGR n. 2273/2011).

- della condizione di fatto, che determina una significativa limitazione all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore (determinata dall'avvenuta assegnazione di una quota significativa degli spazi astrattamente concedibili) e conferisce rigidità al corrispondente mercato così costituendo una barriera all'ingresso di nuovi operatori economici interessati ad accedere al settore.

Preso atto inoltre della necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive con le altre esigenze, rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, così che risulta necessario liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo.

Ritenuto di dare corso ad un processo di razionalizzazione, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio demaniale marittimo interessato in passato dalle «*proroghe per legge*» attraverso l'indizione di procedure di assegnazione competitive, non discriminatorie e concorrenziali, in ossequio ai principi richiamati dalla disciplina nazionale e regionale in materia, consentendo - nelle more - agli operatori già presenti di permanere sul territorio secondo una «*proroga tecnica*» che collima con le indicazioni del legislatore nazionale di cui all'art. 3 della L 118/2022.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

ASCOLTATA la relazione dell'Assessore anziano sulla base dell'attività istruttoria condotta dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio e fatta propria;

VISTI:

- il «*Codice della Navigazione*» approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 recante «*Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)*»;
- la L. 7 agosto 1990, n.241 recante «*Nuove norme sul procedimento amministrativo*» e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante «*Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.*» e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 «*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265*» e ss.mm.ii.;
- la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*» e ss.mm.ii.;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*»;
- la Legge regionale Puglia 10 aprile 2015 n. 17, rubricata «*Disciplina della tutela e dell'uso della costa*» e ss.mm.ii.;

VISTO il parere espresso dal Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi, come da scheda allegata;

RITENUTO di omettere il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio competente, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1 e dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile della proposta di che trattasi;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del T.U.E.L., che forma parte integrante della presente;

ATTESA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, in base al combinato disposto dell'art. 48 comma 2 e dell'art. 107 del comma 1 del DLgs 267/2000;

DATO ATTO infine, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del dirigente Responsabile che ha

apposto il parere di regolarità tecnica ex art. 49 TUOEL, nonché dell'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadito integralmente nel suo contenuto;

2. DI APPROVARE la ricognizione dello stato di fatto resa sulla base della mappatura delle concessioni demaniali in essere, effettuata dalla Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio attraverso il SIT comunale, che restituisce il quadro complessivo delle condizioni d'uso della fascia costiera, individuando le parti di territorio concedibili, differenziandole da quelle interessate dai divieti della LR n. 17/15;

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che la ricognizione effettuata mette in evidenza il grado di occupazione, sia in relazione al rapporto tra spazi concessi e spazi liberi, sia in relazione alla tipologia di concessione demaniale rispetto alla funzione e conferma, a livello locale, la condizione di contingentamento della risorsa «*aree demaniali marittime*»;

4. DI PRENDERE ATTO, infine, che l'art. 8 comma 2 LR 17/2015 impone all'Amministrazione di procedere all'assegnazione degli spazi demaniali marittimi previa selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica;

5. DI DARE INDIRIZZO al Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio perché provveda all'istruttoria per la definizione del «*capitolato di affidamento tipo*» per le aree demaniali le cui concessioni, indicate nelle premesse, sono state oggetto delle proroghe «*per legge*» ritenute confliggenti con i principi della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, così da avviare con celerità le procedure competitive di assegnazione;

6. DI DARE INDIRIZZO, inoltre, perché i disciplinari di affidamento, in ordine ai criteri di selezione, ad integrazione di quanto stabilito dalla precedente DGC n. 288 del 11.6.2020 consentano, nell'ambito delle procedure competitive, valutazioni, in ossequio delle indicazioni sopra richiamate, relative ai seguenti elementi essenziali:

- 1 professionalità e adeguatezza del concorrente, mediante esperienze similari;
- 2 risorse strumentali e tecnologiche rese disponibili per l'esercizio della concessione;
- 3 efficienza aziendale: organizzazione dell'OE e percorsi formativi per i lavoratori impiegati anche in relazione alla sicurezza di lavoratori ed utenti;
- 4 miglioramenti e mantenimento dell'infrastruttura;
- 5 caratteristiche dei servizi offerti, correlati alla concessione;
- 6 rialzo del canone rispetto al valore base per mq stabilito per legge;

7. DI INDIVIDUARE - al solo fine di contemperare l'avvio delle procedure competitive per l'assegnazione delle concessioni degli spazi demaniali marittimi oggetto delle proroghe «*per legge*» con le altre esigenze, rilevanti, indicate nelle premesse (garanzia di continuità dei servizi

all'utenza, conferma degli introiti, preservazione dell'infrastruttura, così che risulta necessario liberare il bene dall'attuale concessionario in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo) - il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo;

8. PUBBLICARE ai sensi dell'art. 39 del DL n. 33/2013, il presente provvedimento e gli atti tecnici allo stesso allegati sul sito istituzionale del comune, nella Sezione «*Amministrazione trasparente*»;

9. DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



COMUNE DI BARI

RIPARTIZIONE GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo

ALBUM

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI COSTA

Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio


Ing. Pompeo Colacicco

PoEQ Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo

Avv. Alessandro De Benedictis

Classificazione della Linea di costa

-  utile
 -  dalla limitata fruibilità
 -  con profondità minore di 15 m
 -  non utile
 -  esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa


- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa

n identificativo della singola porzione della linea di costa




Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa




Classificazione della Linea di costa


-  utile
 -  dalla limitata fruibilità
 -  con profondità minore di 15 m
 -  non utile
 -  esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa




Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa







Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa


Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa


- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa

n identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa


- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa

n identificativo della singola
porzione della linea di costa




Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



Classificazione della Linea di costa

- utile
 - dalla limitata fruibilità
 - con profondità minore di 15 m
 - non utile
 - esclusa
- n* identificativo della singola porzione della linea di costa



CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI COSTA aggiornata al 09.10.2023

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
1	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	41,60
2	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	23,71
3	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	25,97
4	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	66,09
5	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	62,28
6	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	53,01
8	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	294,72
9	utile	SUF 2.6	28,70
7	utile	SUF 2.6	205,11
10	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	47,85
11	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	30,68
12	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	53,57
13	utile	SUF 2.6	74,42
18	esclusa	SUF 2.6	72,50
14	utile	SUF 2.6	23,79
17	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	38,22
19	utile	SUF 2.6	27,99
15	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	43,88
16	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	48,06
20	utile	SUF 2.6	156,66
21	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	8,87
22	utile	SUF 2.6	41,43
23	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	12,73
24	utile	SUF 2.6	8,85
25	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	15,63
26	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	41,49
27	esclusa	SUF 2.6	18,00
28	esclusa	SUF 2.6	15,42
38	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	47,27
30	esclusa	SUF 2.6	230,48
39	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	33,02
37	utile	SUF 2.6	26,62
40	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	67,10
41	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	43,74
36	utile	SUF 2.6	39,73
42	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	24,95
43	utile	SUF 2.6	26,00
34	esclusa	SUF 2.6	65,93
44	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	73,14
35	esclusa	SUF 2.6	15,36
45	utile	SUF 2.6	103,22
30	esclusa	SUF 2.6	37,70

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
33	esclusa	SUF 2.6	204,58
46	utile	SUF 2.6	51,57
31	esclusa	SUF 2.6	115,32
47	utile	SUF 2.6	52,40
48	utile	SUF 2.6	34,81
32	esclusa	SUF 2.6	21,91
49	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	5,71
50	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	97,90
51	utile	SUF 2.6	42,16
52	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	235,31
53	utile	SUF 2.6	28,83
54	utile	SUF 2.6	176,09
73	utile	SUF 2.6	132,67
74	utile	SUF 2.6	14,34
72	utile	SUF 2.6	18,43
63	esclusa	SUF 2.6	133,76
75	utile	SUF 2.6	108,74
62	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	19,33
64	utile	SUF 2.6	55,69
71	utile	SUF 2.6	38,18
65	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	104,75
70	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	1,34
61	utile	SUF 2.6	144,09
76	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	120,21
69	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	71,08
66	utile	SUF 2.6	83,17
68	utile	SUF 2.6	23,10
67	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	72,32
55	utile	SUF 2.6	49,35
56	utile	SUF 2.6	39,40
60	non utile	SUF 2.6	53,57
58	non utile	SUF 2.6	77,29
59	non utile	SUF 2.6	11,32
57	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	32,64
77	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	95,93
78	utile	SUF 2.6	40,57
79	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	12,84
80	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	247,28
81	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	302,47
82	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	150,87
83	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	59,68
84	utile	SUF 2.6	284,94

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI COSTA aggiornata al 09.10.2023

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
85	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	244,00
86	non utile	SUF 2.6	242,18
87	esclusa	SUF 2.6	402,00
88	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	95,74
89	utile	SUF 2.6	150,62
90	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	216,39
91	utile	SUF 2.6	85,30
92	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	383,82
93	utile	SUF 2.6	11,01
94	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	119,98
95	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	89,61
96	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	195,65
97	non utile	SUF 2.6	71,16
98	non utile	SUF 2.6	8,75
99	non utile	SUF 2.6	24,48
100	utile	SUF 2.6	67,31
135	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	536,49
101	utile	SUF 2.6	75,27
103	utile	SUF 2.6	51,61
104	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	149,16
102	utile	SUF 2.6	52,54
105	non utile	SUF 2.6	9,80
106	utile	SUF 2.6	14,95
107	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	115,30
108	utile	SUF 2.6	49,85
109	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	23,84
110	utile	SUF 2.6	105,15
111	utile	SUF 2.6	252,36
134	utile	SUF 2.6	19,67
132	utile	SUF 2.6	27,91
133	utile	SUF 2.6	30,81
131	utile	SUF 2.6	23,94
130	utile	SUF 2.6	3,34
129	utile	SUF 2.6	11,67
128	utile	SUF 2.6	21,59
127	utile	SUF 2.6	33,89
112	utile	SUF 2.6	132,48
113	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	184,81
126	con profondità minore di 15 m	SUF 2.6	100,41
125	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	442,24
114	utile	SUF 2.6	92,98
115	non utile	SUF 2.6	9,80

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
116	utile	SUF 2.6	168,63
117	utile	SUF 2.6	12,10
118	utile	SUF 2.6	41,66
124	dalla limitata fruibilità	SUF 2.6	57,55
119	utile	SUF 2.6	125,40
120	non utile	SUF 2.6	118,12
123	utile	SUF 2.6	84,47
121	utile	SUF 2.6	119,47
122	utile	SUF 2.6	628,10
137	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	713,92
136	esclusa	SUF 3.1	3.715,81
140	esclusa	SUF 3.1	223,26
138	esclusa	SUF 3.1	126,82
139	esclusa	SUF 3.1	74,05
141	esclusa	SUF 3.1	29,26
142	esclusa	SUF 3.1	36,27
143	esclusa	SUF 3.1	571,70
144	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	1.047,90
145	utile	SUF 3.1	1.377,59
146	non utile	SUF 3.1	107,90
147	utile	SUF 3.1	338,98
148	utile	SUF 3.1	46,30
150	utile	SUF 3.1	86,71
149	utile	SUF 3.1	35,11
151	utile	SUF 3.1	9,90
152	utile	SUF 3.1	1,09
153	utile	SUF 3.1	216,22
154	utile	SUF 3.1	26,45
155	utile	SUF 3.1	40,76
156	utile	SUF 3.1	50,98
157	utile	SUF 3.1	145,36
158	utile	SUF 3.1	30,99
160	utile	SUF 3.1	115,01
159	utile	SUF 3.1	496,47
161	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	825,42
162	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	64,11
163	utile	SUF 3.1	150,15
164	utile	SUF 3.1	199,03
165	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	126,26
166	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	61,99
167	utile	SUF 3.1	43,65
168	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	45,73

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI COSTA aggiornata al 09.10.2023

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
169	utile	SUF 3.1	113,41
170	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	140,48
171	utile	SUF 3.1	98,17
172	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	40,71
173	utile	SUF 3.1	78,43
174	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	62,27
175	utile	SUF 3.1	112,40
176	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	70,69
177	utile	SUF 3.1	92,72
178	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	63,69
179	utile	SUF 3.1	72,60
180	utile	SUF 3.1	114,49
181	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	57,07
183	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	354,11
182	utile	SUF 3.1	198,13
184	utile	SUF 3.1	57,09
185	utile	SUF 3.1	66,06
186	utile	SUF 3.1	127,11
187	utile	SUF 3.1	18,00
188	utile	SUF 3.1	99,52
189	utile	SUF 3.1	82,35
191	non utile	SUF 3.1	228,99
195	utile	SUF 3.1	100,63
194	utile	SUF 3.1	56,71
196	utile	SUF 3.1	109,91
193	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	83,39
192	utile	SUF 3.1	81,33
197	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	168,11
199	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	172,66
198	utile	SUF 3.1	85,42
200	utile	SUF 3.1	53,90
201	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	28,51
202	utile	SUF 3.1	28,14
203	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	28,00
190	non utile	SUF 3.1	365,27
204	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	43,74
205	utile	SUF 3.1	74,16
206	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	63,16
208	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	172,54
207	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	77,97
214	utile	SUF 3.1	56,66
209	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	95,87

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
213	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	48,41
215	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	17,48
216	utile	SUF 3.1	108,18
212	utile	SUF 3.1	42,43
210	utile	SUF 3.1	79,89
217	non utile	SUF 3.1	55,81
211	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	53,94
218	utile	SUF 3.1	153,29
219	non utile	SUF 3.1	74,70
220	utile	SUF 3.1	32,12
221	non utile	SUF 3.1	51,63
222	non utile	SUF 3.1	1.077,69
223	utile	SUF 3.1	110,39
224	non utile	SUF 3.1	28,88
236	non utile	SUF 3.1	90,44
225	utile	SUF 3.1	60,41
226	non utile	SUF 3.1	95,71
237	non utile	SUF 3.1	25,00
238	non utile	SUF 3.1	27,83
239	non utile	SUF 3.1	47,85
240	non utile	SUF 3.1	58,41
241	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	46,74
235	esclusa	SUF 3.1	156,42
227	utile	SUF 3.1	118,40
235	utile	SUF 3.1	13,59
230	utile	SUF 3.1	32,34
229	utile	SUF 3.1	29,06
231	esclusa	SUF 3.1	26,09
233	esclusa	SUF 3.1	22,97
228	non utile	SUF 3.1	68,02
232	esclusa	SUF 3.1	55,63
234	esclusa	SUF 3.1	71,35
243	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	178,37
245	utile	SUF 3.1	3,94
244	non utile	SUF 3.1	110,52
246	non utile	SUF 3.1	197,45
247	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	43,31
248	non utile	SUF 3.1	510,79
250	non utile	SUF 3.1	539,09
249	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	49,20
253	esclusa	SUF 3.1	81,62
251	esclusa	SUF 3.1	87,90

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLA LINEA DI COSTA aggiornata al 09.10.2023

identificativo della singola porzione della linea di costa	Classificazione della linea di costa	Subunità Fisiografica	lunghezza di costa normalizzata (ml)
254	esclusa	SUF 3.1	209,46
256	non utile	SUF 3.1	54,88
252	esclusa	SUF 3.1	106,66
255	esclusa	SUF 3.1	51,24
257	esclusa	SUF 3.1	249,54
258	utile	SUF 3.1	101,03
259	con profondità minore di 15 m	SUF 3.1	92,31
260	utile	SUF 3.1	414,47
261	dalla limitata fruibilità	SUF 3.1	121,91
262	non utile	SUF 3.1	259,03
TOTALE			34.336,36

Colonna lasciata intenzionalmente in bianco



COMUNE DI BARI

RIPARTIZIONE GOVERNO E SVILUPPO STRATEGICO DEL TERRITORIO

Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo

ALBUM

RICOGNIZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA LINEA DI COSTA

Direttore della Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

Ing. Pompeo Colacicco

PoEQ Gestione e Valorizzazione del Demanio Marittimo


Avv. Alessandro De Benedictis

Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa
-  Aree non concedibili per SB e SLS
-  Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

-  Concessioni per Stabilimenti Balneari
-  Concessioni di altro tipo
-  Dividente demaniale
-  Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale





Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale






Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale



Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa
-  Aree non concedibili per SB e SLS
-  Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

-  Concessioni per Stabilimenti Balneari
-  Concessioni di altro tipo
-  Dividente demaniale
-  Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- ▨ Aree non concedibili per SB e SLS
- ▨ Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- ▨ Concessioni per Stabilimenti Balneari
- ▨ Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa
-  Aree non concedibili per SB e SLS
-  Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

-  Concessioni per Stabilimenti Balneari
-  Concessioni di altro tipo
-  Dividente demaniale
-  Confine comunale



Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa
-  Aree non concedibili per SB e SLS
-  Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

-  Concessioni per Stabilimenti Balneari
-  Concessioni di altro tipo
-  Dividente demaniale
-  Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale



Classificazione della Linea di costa

-  utile
-  dalla limitata fruibilità
-  con profondità minore di 15 m
-  non utile
-  esclusa
-  Aree non concedibili per SB e SLS
-  Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

-  Concessioni per Stabilimenti Balneari
-  Concessioni di altro tipo
-  Dividente demaniale
-  Confine comunale




Classificazione della Linea di costa

- utile
- dalla limitata fruibilità
- con profondità minore di 15 m
- non utile
- esclusa
- Aree non concedibili per SB e SLS
- Aree per future attività turistico-ricreative (SB/SLS/SL)

Concessioni Demaniali esistenti

- Concessioni per Stabilimenti Balneari
- Concessioni di altro tipo
- Dividente demaniale
- Confine comunale



RICOGNIZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA LINEA DI COSTA *aggiornato al 09.10.2023*

Tipo di Concessione	Subunità Fisiografica	numero di concessione	lunghezza di costa normalizzata (ml)
per finalità diverse	SUF 2.6	11/2020	24,48
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	21/2020	11,32
per finalità diverse	SUF 2.6	11/2020	67,31
per finalità diverse	SUF 2.6	34/2016	85,30
per finalità diverse	SUF 2.6	24/2020	11,01
per finalità diverse	SUF 2.6	31/2019	12,10
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	15/2015	27,99
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	Prossimo bando	39,40
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	5/2014	28,83
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	10/2014	42,16
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	23/2020	34,81
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	23/2015	23,79
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	27/2015	8,85
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	29/2016	39,73
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	22/2010	26,62
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	Prossimo bando	103,22
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	Prossimo bando	55,69
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	13/2015	23,10
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	22/2015	38,18
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	27/2016	40,57
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	36/2014	41,66
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	1/2018	21,59

Tipo di Concessione	Subunità Fisiografica	numero di concessione	lunghezza di costa normalizzata (ml)
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	19/2017	11,67
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	9/2020	23,94
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	20/2020	27,91
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	1/2019	30,81
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	26/2015	19,67
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 2.6	Concessioni in corso di perfezionamento	252,36
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	18/2015	156,66
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	21/2022	628,10
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	23/2019	125,40
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	14/2022	52,54
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	40/2018	150,62
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	14/2020	144,09
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	11/2014	176,09
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	20/2014	205,11
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	21/2014	119,47
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	17/2014	49,35
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 2.6	12/2014	108,74
per finalità diverse	SUF 3.1	3/2017	25,00
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 3.1	44/2014	228,99
per finalità diverse	SUF 3.1	12/2021	18,00

RICOGNIZIONE DELLO STATO GIURIDICO DELLA LINEA DI COSTA *aggiornato al 09.10.2023*

Tipo di Concessione	Subunità Fisiografica	numero di concessione	lunghezza di costa normalizzata (ml)
per finalità diverse	SUF 3.1	13/2021	60,41
per finalità diverse	SUF 3.1	37/2018	30,99
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	14CP/1999	56,66
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	10/2011	72,60
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	Prossimo bando	81,33
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	27/2017	56,71
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	7/2010	85,42
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	13/2010	53,90
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	35/2017	28,14
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	32/2017	32,12
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	Prossimo bando	110,39
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	55/2016	118,40
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	9/2016	29,06
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	577/2003	13,59
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	51/2016	3,94
per finalità turistico-ricreative diverse da SB e SLS	SUF 3.1	4/2022	216,22
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 3.1	Prossimo bando	199,03
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 3.1	8/2016	66,06
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 3.1	44/2014	82,35
per finalità turistico-ricreative - SB	SUF 3.1	13/2014	109,91
TOTALE			4.869,44

Colonna lasciata intenzionalmente in bianco



Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2023/00836

del 26 OTTOBRE 2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE (ARTT. 2, 3 E 4 LEGGE 5.8.2022, N. 118 E SENTENZE CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA NN. 17 E 18 DEL 2021). ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI IN CAPO ALLE AUTORITÀ CONCEDENTI. INDIRIZZO PER GLI UFFICI.

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo Favorevole

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 26/10/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE (ARTT. 2, 3 E 4 LEGGE 5.8.2022, N. 118 E SENTENZE CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA NN. 17 E 18 DEL 2021). ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI POSTI IN CAPO ALLE AUTORITÀ CONCEDENTI. INDIRIZZO PER GLI UFFICI.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Favorevole

Bari, li 10/10/2023

Il responsabile

Pompeo Colacicco

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 26/10/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Donato Susca

Bari, 26/10/2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 26/10/2023 al 09/11/2023.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>